



PROT. 554

MOLFETTA, 13 LUG. 2017

Determinazione Reg. al n. 19 in data 13/04/2017 del Registro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico

Oggetto: Legge 29.5.1982, n. 297, "Regolamento per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto di Lavoro". Richiesta liquidazione anticipazione TFR per acquisto prima casa di abitazione dipendente sig. Piccininni Giovanni Lorenzo. Liquidazione.

L'Amministratore Unico

VISTI:

- l'art. 18 "Poteri dell'Organo Amministrativo" e 21 "Rappresentanza Legale della società" dello Statuto della Mobilità e Trasporti Molfetta srl approvato dall'Assemblea dei Soci in data 27 ottobre 2016;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 30/11/2016 con cui viene nominato Amministratore Unico con il potere, tra gli altri, di adottare provvedimenti;
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranvieri;
- la legge 29 Maggio 1982, n. 297 "Regolamento per l'anticipazione del Trattamento di fine rapporto di lavoro"

VISTA la proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Direttore Generale;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

ACCERTATA la propria competenza all'approvazione del presente provvedimento, secondo l'ordinamento aziendale, ai sensi del vigente Statuto Aziendale;

DETERMINA

1. DI ACCOGLIERE l'istanza del sig. Piccininni Giovanni Lorenzo, dipendente aziendale inquadrato nel livello par. 175, inerente la liquidazione in proprio favore della somma di Euro 23.414,00, al lordo delle ritenute di legge e degli abbattimenti previsti, a titolo di anticipazione TFR per acquisto prima casa per sé.

2. AUTORIZZARE l'ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'Amministratore Unico

(Avv. Rita Campi)

Il presente provvedimento si compone di n. 5 pagine, compreso allegato.

[Empty rectangular box]



Determina dell'Amministratore Unico

In data 13 marzo 2017, registrata al n. 183 di protocollo, è pervenuta richiesta da parte del dipendente sig. Piccininni Giovanni Lorenzo, assunto a tempo indeterminato il 01/11/1999 e quindi in possesso dei requisiti di anzianità (8 anni) previsti dalla legge 297/82, al fine di ottenere la liquidazione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto di lavoro maturato nella misura del 70% per acquisto prima casa per sé, per la quale ha diritto alle agevolazioni di legge per "prima casa".

A corredo dell'istanza il sig. Piccininni Giovanni Lorenzo ha esibito:

- 1) Proposta di acquisto dell'agenzia immobiliare "Progetto Casa", sottoscritta in data 08/06/2017, per acquisto di immobile ad uso abitazione sito in Molfetta alla via ten. Fiorino, 56 foglio 9 particella 321;
 - 2) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante di non essere proprietario di altre case di abitazione e di non avere in corso pratiche vincolanti totalmente o in parte il pieno utilizzo del TFR;
- La legge 29.5.1982, n. 297, "Regolamento per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto di Lavoro" stabilisce che hanno titolo a richiedere l'anticipazione, entro i limiti previsti dal 7° comma dell'art. 1120 del codice civile, i lavoratori che abbiano maturato almeno 8 anni di servizio presso l'Azienda, alla data di presentazione della domanda.

Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La cifra costituisce il limite annuale ed ha efficacia per l'anno in corso.

La parte di aliquota eventualmente non esaurita in un anno non è trasferibile in quello successivo.

Per l'anno in corso la situazione al 1.1.2017 è la seguente:

- | | |
|---|-------|
| a) dipendenti al 01.01.2017: | n. 10 |
| b) dipendenti aventi titolo al 1.1.2017 | n. 8 |
| d) limite numerico annualmente soddisfabile (10% degli aventi titolo) | n. 1 |
| e) Limite numerico soddisfabile anno 2017 (4% del numero dipendenti) | n. 1 |

La misura dell'anticipazione massima erogabile è stabilita in ragione del 70% del trattamento di fine rapporto di lavoro maturato escludendo la parte TFR stesso già impegnato a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato. L'importo dell'anticipazione in nessun caso può essere superiore a quello risultante dalla documentazione prodotta;

La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalle necessità previste dalla legge secondo il seguente ordine di priorità:

- a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture per il lavoratore, il coniuge, i figli, nonché altri familiari considerati a carico ai sensi della normativa sugli assegni familiari;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) ristrutturazione della casa di abitazione;
- d) congedo per maternità (art. 32 D.lgs. n. 151/2001)
- e) congedo per formazione (art. 5 legge 53/2000)
- f) Congedo per formazione continua (art. 6 legge 53/2000)

Acquisto o acquisizione della prima casa di abitazione.

In relazione alla finalità della legge di consentire al lavoratore dipendente di procurare per sé o per i figli la proprietà dell'abitazione primaria, si considera compreso nel concetto di acquisto, oltre l'acquisto da terzi, l'assegnazione di alloggio in cooperativa, la costruzione in proprio e il riscatto.



In ogni caso, deve trattarsi di abitazione principale per la quale l'acquirente ha diritto alle agevolazioni di legge "prima casa".

In ogni caso, deve trattarsi di abitazione per la quale l'acquirente abbia diritto alle agevolazioni di legge per "prima casa".

Si ritiene che il dipendente possa diventare proprietario di detta prima casa nei seguenti modi:

- a) Acquisto casa di abitazione;
- b) Assegnazione casa in cooperativa a proprietà divisa o indivisa;
- c) Riscatto di alloggio popolare;
- d) Costruzione in proprio di casa di abitazione.

I dipendenti che hanno diritto all'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, devono presentare domanda corredata dalla dichiarazione attestante comunque che il dipendente sotto la propria responsabilità è consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalle vigenti norme di legge per coloro che rendano dichiarazioni false o compiano atti fraudolenti al fine di procurare indebiti benefici per sé o per altri, richiede l'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione.

L'azienda deve corrispondere l'anticipazione alla presentazione dell'atto preliminare di compravendita per sé o per i figli.

Qualora la richiesta di anticipazione sia stata giustificata dall'atto preliminare di vendita, il dipendente entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, è tenuto all'esibizione dell'atto notarile di acquisto definitivo dell'abitazione, ovvero della documentazione, che giustifichi i motivi del mancato rispetto dei termini di cui sopra. Tale documentazione deve essere ripresentata ogni 12 mesi, senza oneri economici a carico del dipendente.

Procedure

L'azienda definisce le richieste di anticipazione secondo l'ordine cronologico di valida presentazione delle domande e fino ad esaurimento del contingente numerico.

Le domande non soddisfatte nel contingente annuale stabilito dal CCNL, vengono inserite nel contingente dell'anno successivo e definite con priorità rispetto a quelle presentate in tale anno.

Agli effetti dell'individuazione della data di valida presentazione della domanda fa fede la data di ricevimento da parte dell'azienda.

Il 25% di tutte le anticipazioni concedibili nei limiti indicati, è riservato per soddisfare le richieste relative alla spese sanitarie; l'utilizzazione della riserva è resa disponibile per le altre motivazioni per le quali può essere concessa l'anticipazione del TFR, quando, entro il 15 Dicembre di ciascun anno, non ne sia stata chiesta l'utilizzazione.

E' fatto obbligo ai beneficiari di anticipazione di documentare l'avvenuta utilizzazione dell'anticipazione stessa per finalità oggetto della richiesta.

In ogni caso di decadenza per mancata presentazione della documentazione di cui al comma che precede, l'azienda recupera l'importo lordo maggiorato della somma necessaria alla ricostituzione del fondo di accantonamento individuale previsto dalla legge.

In ogni caso le aziende adottano, nel rispetto delle norme di legge, le modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell'imposta da parte del lavoratore.

Istruttoria e esame della domanda

Venendo al caso in esame, dall'istruttoria del provvedimento predisposta dall'Ufficio del Personale si rileva che per quanto riguarda il dipendente Piccininni Giovanni Lorenzo, il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato alla data del 31.12.2016 è pari a Euro 33.449,01.

A carico del dipendente non risultano impegnate, alla data del presente provvedimento, quote di TFR a garanzia di esposizioni debitorie, per cui è conseguentemente possibile procedere alla liquidazione in suo



favore dell'anticipazione nella misura del 70% del maturato al lordo pari ad Euro 23.414,00 al lordo delle ritenute di legge e degli abbattimenti previsti.

Con riferimento al presente esercizio quella del Sig Piccininni Giovanni Lorenzo è la 1^a istanza prodotta ed ammessa intesa ad ottenere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, la prima per acquisto prima casa di abitazione;

DETERMINA

- 1) **Liquidare** e pagare in favore del dipendente sig. Piccininni Giovanni Lorenzo la somma di Euro 23.414,00 al lordo delle ritenute di legge e degli abbattimenti previsti, per acquisto prima casa di abitazione;
- 2) **Stabilire** che detta liquidazione avviene a titolo di anticipazione sul trattamento di fine rapporto per acquisto prima casa di abitazione per sè, e costituisce il limite massimo concedibile del 70% della somma accantonata;
- 3) **Stabilire** che entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, il sig. Piccininni Giovanni Lorenzo dovrà esibire l'atto notarile di acquisto definitivo dell'abitazione, ovvero della documentazione, che giustifichi i motivi del mancato rispetto dei termini di cui sopra. Tale documentazione deve essere ripresentata ogni 12 mesi, senza oneri economici a carico del dipendente.
- 4) **Stabilire** in caso di decadenza per mancata presentazione della documentazione di cui al comma che precede, l'azienda recupererà l'importo lordo maggiorato della somma necessaria alla ricostituzione del fondo di accantonamento individuale previsto dalla legge.
- 5) **Dare atto** che l'anticipazione di cui al punto 1, è calcolata sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore, sommando la parte di pertinenza del datore di lavoro con quella spettante al Fondo Tesoreria e liquidata integralmente nei limiti della capienza dell'importo maturato in virtù dell'accantonamento effettuato fino al 31.12.2006 ed effettuando conguaglio sulla quota eccedente, da porre a carico del Fondo, nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione dell'anticipazione stessa, corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti.

Molfetta, 13 LUG. 2017

L'Amministratore Unico
(Avv. Rita Campii)

.....
[Handwritten Signature]